



## Sussidi cantonali per gli acquisti di media delle biblioteche pubbliche

### Disposizioni di legge

#### Estratto della legge sulla promozione della cultura (LPCult)

##### **494.300**

##### Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

###### **Art. 20**

Contributi per l'acquisto di media

1 Il Cantone può contribuire agli acquisti di media effettuati dalle biblioteche e dalle mediateche pubbliche che non perseguono scopi di lucro assumendosi fino al 40 per cento dei costi.

#### Estratto dell'ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

##### **494.310**

##### Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura, OPCult

###### **Art. 20**

Acquisto di media

1 Sulla base delle domande pervenute, il Dipartimento stabilisce i singoli contributi per gli acquisti di media.

2 Esso può definire i media aventi diritto a contributi e disciplinare la procedura.

3 I contributi per gli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio.

La versione completa della LPCult e della OPCult si trova nella collezione sistematica del diritto cantonale al sito [www.gr-lex.gr.ch](http://www.gr-lex.gr.ch).